



COLLEGIO TECNICO

della Commissione Tutela Ambientale

U.P.A.V.  
PROT. N. 00063665  
DATA 05.05.2022  
REP. N. ....  
DATA .....

DELIBERA N. 11

Seduta del 13 aprile 2022/1721 d.F.R.

**Oggetto:** Chiarimenti in merito alla dichiarazione di avvenuto recupero/smaltimento finale resa ai sensi dell'art. 11, D.D. n. 91/2021

Viste le competenze attribuite al Collegio Tecnico dall'art. 4 comma 2 del Codice Ambientale, si precisa che, con l'art. 11 D.D. n. 91/2021, il legislatore ha inteso porre attenzione, sia sulle responsabilità del produttore iniziale o detentore dei rifiuti, sia su quelle in capo agli impianti titolari di autorizzazione alla gestione, intesa sia come stoccaggio che come trattamento, di rifiuti.

Per porre fine alle sue responsabilità, in quanto produttore iniziale o detentore di rifiuti, la ditta dovrà ottenere dall'impianto sammarinese cui i rifiuti sono stati inviati, ai fini dello stoccaggio preliminare oppure, ai fini del trattamento, entro 9 mesi dal conferimento a gestore autorizzato, una **formale comunicazione** di avvenuto smaltimento/recupero finale.

L'impianto è altresì obbligato a fornire tale **formale comunicazione**.

Le spedizioni transfrontaliere effettuate direttamente dal produttore iniziale o detentore dei rifiuti, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 11 del D.D. n. 91/2021, in quanto già regolate dal Reg. n. 1013/06.

E' possibile individuare tre scenari:

1. Rifiuto inviato a gestore sammarinese di rifiuti accompagnato da formulario di identificazione rifiuti (d'ora in avanti denominato per brevità FIR) in cui viene indicata operazione D15 o R13.

In questo caso, il rifiuto sarà oggetto, presso il gestore, di un mero stoccaggio preliminare prima di essere avviato ad impianto successivo sito in territorio sammarinese o in territorio italiano.

La *formale comunicazione* di avvenuto smaltimento/recupero finale, redatta dal gestore di rifiuti, dovrà contenere almeno:

- nel caso di spedizione transfrontaliera: n. FIR, data FIR, codice EER, peso rifiuto (Kg.), n. univoco di serie del documento con cui il rifiuto è uscito dall'impianto del gestore (n. web-xxxxx → in caso di uscita con procedura semplificata di cui all'art. 18 del Reg. CE n. 1013/06; n. x/x – SMxxxx → in caso di uscita con procedura di autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 del Reg. CE n. 1013/06), data della spedizione transfrontaliera, operazione riportata sul documento di trasporto transfrontaliero rifiuti, peso dei rifiuti esportati (Kg.), data della formale comunicazione, timbro e firma;

- nel caso di spedizione verso impianto successivo sammarinese: una comunicazione in cui il gestore dichiara, in forza della propria autorizzazione allo stoccaggio rifiuti n. xx del xx/xx/xxxx, di aver avviato i rifiuti identificati come EER xx.xx.xx, raccolti in data xx/xx/xxxx, con n. FIR xxxxx del xx/xx/xxxx, peso del FIR (Kg.), a successiva operazione Rx/Dx presso il gestore xxxxx (dati anagrafici impianto successivo), con FIR n. xxxx del xx/xx/xxxx, peso (Kg.) dei rifiuti avviati ad operazione successiva, data della formale comunicazione, timbro e firma.

REPUBLICA DI SAN MARINO

Segreteria CT c/o Ufficio Prevenzione, Ambiente e Vigilanza

Via Tre Settembre, 99 - 47891 Dogana

Tel. 0549 887067 – Fax 0549 887068

email: Info.upav@pa.sm





## COLLEGIO TECNICO

della Commissione Tutela Ambientale

2. Rifiuto inviato a gestore sammarinese di rifiuti accompagnato da formulario di identificazione rifiuti in cui viene indicata attività di smaltimento o recupero finale (da D1 a D12 o da R1 a R11, comprese anche le operazioni D13 e R12, per le quali, essendo previsto cambio di codice EER per i rifiuti, l'impianto di trattamento diviene nuovo produttore).

In questo caso, vale come *formale comunicazione*, oltre al ricevimento, da parte del produttore iniziale o detentore dei rifiuti, della IV copia del FIR, compilata in ogni campo, che il trasportatore ha l'obbligo di inviare al produttore entro 5 gg. dal ritiro del rifiuto, come previsto dall'art. 30 del D.D. n. 44/2012 e ss.mm.ii., una comunicazione in cui il gestore dichiara, in forza della propria autorizzazione al trattamento rifiuti n. xx del xx/xx/xxxx, *di aver smaltito/recuperato mediante la determinata operazione finale R o D, i rifiuti identificati come EER xx.xx.xx, raccolti in data xx/xx/xxxx, con n. FIR xxxxx del xx/xx/xxxx, peso del FIR (Kg.), peso smaltito/recuperato (Kg.), data della formale comunicazione, timbro e firma.*

3. Rifiuto inviato ad impianto di gestore sammarinese con formulario in cui viene indicata attività di smaltimento o recupero intermedia D14.

In questo caso il rifiuto ottenuto da raggruppamento, ricondizionamento o scambio di rifiuti, potrebbe essere avviato a successivo trattamento (D1-D13 o R1-R12), presso lo stesso impianto del gestore, presso altro gestore sammarinese, oppure essere oggetto di spedizione transfrontaliera.

Nel caso di successivo trattamento non intermedio presso lo stesso impianto del gestore, la *formale comunicazione* conterà di: n. FIR, data FIR, codice EER, peso del FIR (Kg.), data in cui il gestore sammarinese ha effettuato l'operazione finale successiva, operazione finale svolta sul rifiuto (da D1 a D12 o da R1 a R11), peso del rifiuto smaltito/recuperato (Kg.), data della formale comunicazione, timbro e firma.

*Nel caso di spedizione verso impianto successivo sammarinese:* una comunicazione in cui il gestore dichiara, in forza della propria autorizzazione allo stoccaggio rifiuti n. xx del xx/xx/xxxx, *di aver avviato i rifiuti identificati come EER xx.xx.xx, raccolti in data xx/xx/xxxx, con n. FIR xxxxx del xx/xx/xxxx, peso del FIR (Kg.), a successiva operazione Rx/Dx presso il gestore xxxxx (dati anagrafici impianto successivo), con FIR n. xxxx del xx/xx/xxxx, peso (Kg.) dei rifiuti avviati ad operazione successiva, data della formale comunicazione, timbro e firma.*

Nel caso di successivo trattamento presso impianto non sammarinese, la *formale comunicazione* di avvenuto smaltimento/recupero finale, redatta dal gestore di rifiuti, dovrà contenere almeno: n. FIR, data FIR, codice EER, peso del FIR (Kg.), n. univoco di serie del documento con cui il rifiuto è uscito dall'impianto del gestore (n. web-xxxxx → in caso di uscita con procedura semplificata di cui all'art. 18 del Reg. CE n. 1013/06; n. x/x - SMxxxx → in caso di uscita con procedura di autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 del Reg. CE n. 1013/06), data della spedizione transfrontaliera, operazione riportata sul documento di trasporto transfrontaliero rifiuti, peso dei rifiuti esportati (Kg.), data della formale comunicazione, timbro e firma.

San Marino, 15/04/2022

per il Collegio Tecnico  
il Coordinatore  
Ing. Bartolini Davide



REPUBLICA DI SAN MARINO

Segreteria CT c/o Ufficio Prevenzione, Ambiente e Vigilanza

Via Tre Settembre, 99 - 47891 Dogana

Tel. 0549 887067 – Fax 0549 887068

email: Info.upav@pa.sm